

NORME DI ATTUAZIONE C. P. P.

Art. 67

(Albo dei periti presso il tribunale).

1. Presso ogni tribunale è istituito **un albo dei periti** (p.p. 2211), **diviso in categorie**.

2. Nell'albo sono sempre previste le **categorie di esperti in**

- medicina legale,
- psichiatria,
- contabilità,
- **ingegneria e relative specialità,**
- **infortunistica del traffico e della circolazione stradale,**
- balistica,
- **chimica,**
- **analisi e comparazione della grafia (2).**

3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina (p.p. 2241) le ragioni della scelta.

5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte (p.p. 225, 233, 359, 360) in procedimenti collegati a norma dell'art. 371, comma 2 del codice.

Art. 68

(Formazione e revisione dell'albo dei periti).

L'albo dei periti previsto dall'art. 67 (2)

è tenuto a cura del Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, [...](3), dal Presidente del consiglio dell'ordine forense, dal Presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.

2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione (att. p.p. 69) e di cancellazione (att. p.p. 701 , 3-4) dall'albo.

3. Il comitato può assumere informazioni e delibera (att. p.p. 71) a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'art. 69, comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.

Art. 69

(Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei periti).

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione nell'albo le **persone fornite di speciale competenza nella materia** (p.p. 2211).

2. La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale

(p.p. 6892a), dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente.

3. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo (att. p.p. 682 , 703) le persone:

a) condannate con sentenza irrevocabile (p.p. 648) alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione (p. 178 ss.; p.p. 683);

b) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall'art. 222, comma 1, lettere a, b, c del codice;

c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.

4. La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata (p.p. 60 , 612) di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza (p.p. 380 s.) ovvero è sospesa dal relativo albo professionale (att. p.p. 702).

Art. 70

(Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti).

Agli iscritti nell'albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere applicate, su segnalazione del Giudice procedente, le sanzioni

- dell'avvertimento,
- della sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno o
- della cancellazione.

2. È disposta la sospensione dall'albo nei confronti delle persone che si trovano nelle situazioni previste dall'art. 69, comma 4 per il tempo in cui perdurano le situazioni medesime.

3. È disposta la cancellazione dall'albo, anche prima della scadenza del termine stabilito per la revisione degli albi, nei confronti degli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'art. 69, comma 3.
4. Competente a decidere è il comitato previsto dall'art. 68.

Art. 76

(Consegna al perito di documenti o di altri oggetti).

1. Quando il giudice ritiene necessario disporre (p.p. 2281) la consegna al perito di **documenti in originale o di altri oggetti**, della consegna è redatto verbale (p.p. 134 ss.) a cura del funzionario di cancelleria (reg. p.p. 1). In tal caso, il giudice può disporre che dei documenti venga estratta copia autentica.

Art. 144

(Spese e indennità per i testimoni, periti e consulenti tecnici).

1. Gli importi delle spese e delle indennità dovuti ai testimoni, periti e consulenti tecnici citati a richiesta delle parti private (p.p. 4681, 4 ; att. p.p. 142) **non ammesse al gratuito patrocinio (1)** sono anticipati dalle parti richiedenti.

2. Il presidente può esonerare l'imputato, che ne faccia domanda, dall'anticipazione degli importi indicati nel comma 1, per tutte o alcune delle persone di cui è chiesta la citazione.

3. Con il regolamento previsto dall'art. 206, comma 1 sono disciplinate le modalità di liquidazione e di versamento degli importi indicati nel comma 1 (reg. p.p. 22).

Art. 145

Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti.

1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati (att. p.p. 142, 144) devono trovarsi presenti all'inizio dell'udienza.

2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni (p.p. 4771-2), il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, può stabilire il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.

Art. 152

(Facoltà delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento).

1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell'art. 508, comma 1 del codice (att. p.p. 1424), le parti hanno facoltà di presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell'art. 225 del codice.

Art. 55

(Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo).

1. Alla spedizione del telegramma previsto dall'art. 149, commi 4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria (reg. p.p. 1).

2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma e il testo del fonogramma previsto dall'art. 149, comma 2 del codice, con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.